

**ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 DEL CODICE DEI CONTRATTI  
PUBBLICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE SU GAZZETTE UFFICIALI,  
QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE**

**CIG** \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

con un solo operatore economico ex art. 54 del Codice per l’affidamento del servizio di pubblicazione di  
atti e provvedimenti su gazzette ufficiali e quotidiani a diffusione nazionale e locale

Premesse:.....	3
Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	4
Art. 2 – NORME REGOLATRICI.....	4
Art. 3 OGGETTO E VALORE DELLA CONVENZIONE.....	4
Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE.....	5
Art. 5 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO.....	6
Art. 6 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI.....	6
Art. 7 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’.....	6
Art. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA.....	7
Art. 9 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	7
Art. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	8
Art. 11 – CLAUSOLA SOCIALE.....	8
Art. 12 – CORRISPETTIVI.....	8
Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	9
Art. 14 – REVISIONE PREZZI.....	10
Art. 15 –OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
Art. 16 –OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	11
Art. 17 –TRASPARENZA.....	11
Art. 18 – GARANZIA DEFINITIVA.....	12
Art.19 – PENALI.....	12
Art. 20 – RISOLUZIONE.....	12
Art. 21 – RECESSO.....	13
Art. 22 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.....	13
Art.23 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI.....	14
Art. 24 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE.....	14
Art. 25 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	14
Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15
Art. 27 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	15
Art. 28 – FORO COMPETENTE.....	15

## ACCORDO QUADRO TRA:

l'A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI nato a Milano il 05/01/1959, nell'espressa qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (di seguito AdSP MTMI), tale nominato con D.M. n. 257 del 18/6/2021, domiciliato per la carica presso l'Ufficio stesso, il quale interviene in questo Atto in rappresentanza e per conto dell'AdSP MTMI;;

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, in persona del e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti con \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità anche solo "Fornitore");

Potenza, l'anno duemilaventi, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ duemilaventi

### **Premesse:**

- 1) con decreto a contrarre n. \_\_\_\_\_ del / /20\_\_ l'AdSP-MTMI (Committenza) ha disposto l'avvio di un'indagine di mercato per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 c.2 lett. a) di un Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 54 del Codice, a condizioni già tutte fissate, per l'affidamento del servizio di pubblicazione di atti e provvedimenti su organi ufficiali, quotidiani a diffusione nazionale e locale, da aggiudicare con il criterio dell'offerta al prezzo più basso ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- 2) la gara è stata regolarmente espletata ed è stato individuato l'operatore economico con il quale stipulare un Accordo quadro con decreto di aggiudicazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- 3) nell'ambito della propria domanda di partecipazione il Fornitore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello schema di Accordo quadro e nei relativi allegati;
- 4) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Accordo quadro, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi inclusa la garanzia definitiva;
- 5) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo quadro e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire;
- 6) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile del valore stimato, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti;
- 7) il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura;

- 8) il presente Accordo quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.

### **Art. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse all'Accordo quadro, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato, l'Offerta a e l'Offerta economica presentate dall'aggiudicatario in sede di offerta costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

### **Art. 2 – NORME REGOLATRICI**

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo quadro e degli Ordinativi di fornitura è regolata, in via graduata:
- a) dalle clausole del presente Accordo quadro e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche "Codice"), e comunque dalle norme di settore in materia di contratti pubblici;
  - c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole dell'Accordo quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
3. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
4. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

### **Art. 3 OGGETTO E VALORE DELLA CONVENZIONE**

1. Il presente Accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per il servizio di pubblicazione su organi ufficiali, quotidiani a diffusione nazionale e locale, per presunti complessivi € 35.000,00 oltre a IVA, oneri della sicurezza pari a € 0, di:
- avvisi e bandi di gara nonché avvisi relativi agli appalti aggiudicati, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D. Lgs. 50 del 2016, con le modalità di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;
2. Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a prestare tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dalla Committenza mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti del valore dell'Accordo quadro pari a 35.000,00 nei termini di durata indicati all'articolo 4.

3. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la Committenza e da esso non discende alcun obbligo di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di servizi ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.
4. Il presente Accordo quadro disciplina, quindi, le condizioni generali degli Ordinativi di fornitura e, pertanto dallo stesso non sorge alcun obbligo ad emettere gli ordinativi di fornitura, né consegua dallo stesso alcun diritto di credito, che sorgerà solamente all'atto dell'esecuzione di ciascun ordinativo di fornitura.
5. Nel periodo di efficacia del presente Accordo quadro la Committenza potrà richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, corrispettivi e termini, l'aumento delle prestazioni contrattuali. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, nei termini previsti dall'articolo 106, comma 12 del Codice.
6. Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto è pari a € 35.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenza. Tale valore è pari al valore stimato del contratto per una durata annuale, incrementato del valore stimato dell'eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi, pari ad € 35.000,0.

#### **Art. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE.**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 3, comma 2, il presente Accordo quadro ha una durata di 12 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione
2. Nell'ipotesi in cui l'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro, anche eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, non sia stato ancora esaurito e fino al raggiungimento dell'importo medesimo, tale durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta della Committenza al Fornitore.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 3, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, l'Accordo quadro verrà considerato esaurito.
4. Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale possono essere emessi ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti attuativi con il Fornitore. L'Accordo quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, comma 11 del Codice, per cui l'Accordo quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte della Committenza, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell'Accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

6. Fermo restando quanto sopra, la Committenza potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106.

#### **Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. La Committenza utilizza l'Accordo quadro mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura (i.e. stipulazione di contratti attuativi), sottoscritti digitalmente dal Dirigente dell'Area Tecnica e trasmessi al Fornitore tramite Posta Elettronica.
2. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza del presente Accordo quadro, i singoli contratti attuativi si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura trasmessi tramite mail.
3. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro, tramite mail o PEC, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente articolo.
5. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano l'Accordo quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo quadro, i servizi oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiati nell'importo massimo spendibile oggetto dell'Accordo quadro stesso.

#### **Art. 6 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI**

1. Ciascun Ordinativo dovrà essere inviato all'Operatore Economico con le modalità stabilite al precedente articolo 5.
2. I servizi e le attività oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente sulle testate indicate nell'Ordinativo di Fornitura.
3. Il Fornitore dovrà a propria cura, spese e rischio, attivare e, quindi, iniziare ad erogare i/il servizi/o di cui all'Ordinativo di Fornitura entro le date richieste dalla Committenza ai sensi di legge.

#### **Art. 7 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo quadro, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente Accordo quadro.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo quadro e negli atti e documenti in esso richiamati, pena l'applicazione delle penali.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell'Accordo quadro.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Committenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committenza da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Committenza, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo quadro e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
7. La Committenza si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze del Fornitore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.

#### **Art. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA**

1. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre rischi.
2. Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

#### **Art. 9 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti dell'Accordo quadro a:
  - a) Inviare alla Committenza copia in formato digitale di ciascuna pubblicazione effettuata sui vari quotidiani;
  - b) Osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;
  - c) Utilizzare, per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo quadro, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche/giuridiche adeguate all'esigenza del servizio;

d) Eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro con precisione, cura e diligenza.

#### **Art. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore deve applicare ai propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il Contratto Collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Il Fornitore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 30, commi 3, 4, 5, 5bis e 6 e all'articolo 105, comma 9 del Codice.

#### **Art. 11 – CLAUSOLA SOCIALE**

1. Si dà atto che, non essendo stato stipulato in precedenza alcun contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio di pubblicazione, non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 50 del Codice, finalizzato a promuovere la stabilità occupazionale.

#### **Art. 12 – CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura, sono determinati sulla base di quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato e secondo la proposta economica presentata dal contraente in fase di gara.
2. I corrispettivi saranno fatturati e saranno corrisposti secondo la normativa vigente in materia di contabilità.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e,



pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Committenza.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo quadro, dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

### **Art. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia
3. Il Fornitore invia le fatture elettroniche posticipate, anche uniche per più forniture, alla Committenza, al codice univoco D8XBDA.
4. Le fatture dovranno riportare il codice CIG derivato e il riferimento al relativo Ordinativo di fornitura. L'assenza di tali contenuti e di ogni altro previsto per legge, ovvero dalle disposizioni vigenti in merito alla fatturazione elettronica, costituirà giusta causa di rigetto della fattura.
5. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la Committenza riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
6. La Committenza, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (split payment), provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.
7. I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura.
8. Il Fornitore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili alla Committenza.
9. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore, secondo quanto previsto al successivo articolo 15 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se

le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione della prestazione dei servizi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, gli Ordinativi di fornitura e/o la Convenzione medesima si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalla Committenza.

#### **Art. 14 – REVISIONE PREZZI**

1. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

#### **Art. 15 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta del presente Contratto quadro e degli Ordinativi di fornitura.
2. A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committenza ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura.
4. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione contraente; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Committenza.
6. In caso di subappalto, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo del D.lgs. n 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. E' facoltà delle Amministrazioni contraenti richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

#### **Art. 16 –OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro restando quindi vincolato al segreto professionale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo quadro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro ed i singoli Ordinati di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs.196/2003 e s.m.i. e Regolamento GDPR 2016/679) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Art. 17 –TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo quadro;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo quadro stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Accordo quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 18 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Non prevista.

#### **Art.19 – PENALI**

1. La Committenza ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni. Si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Committenza si riserva la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore le penali espressamente riportate nel Capitolato.
3. Constatato l'inadempimento, la Committenza, contesterà tramite PEC al Fornitore le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; il Fornitore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Committenza a giustificare l'inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra.
4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Committenza potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. In tale ultimo caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte della Committenza.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione degli Ordinativi di fornitura, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
6. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 20% del valore dell'Accordo quadro: in tale caso, la Committenza si riserva il diritto alla risoluzione dello stesso. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 20 – RISOLUZIONE**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, la

Committenza si riserva la facoltà di risolvere di diritto l'Accordo, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 19 "Penali";
  - d) in tutti i casi espressamente previsti nell'Accordo quadro;
  - e) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine fissato.
2. La risoluzione del presente Accordo quadro comporta la revoca dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica detta risoluzione. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.
  3. In caso di risoluzione dell'Accordo quadro, la Committenza ha diritto di escutere la garanzia definitiva.
  4. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.
  5. Nei casi di risoluzione di cui sopra, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.
  6. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo quadro si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti.

#### **Art. 21 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Committenza ha diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dall'Accordo quadro in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC. Il recesso dall'Accordo quadro comporterà la revoca dei relativi Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione.
2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Committenza.

#### **Art. 22 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

1. Il Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.
2. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Committenza ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

3. La Committenza si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata dell'Accordo quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo al Fornitore.
4. (Eventuale): La Committenza si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente Accordo quadro anche in assenza dell'informazione antimafia. Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, il presente Accordo quadro è risolto immediatamente e automaticamente.

#### ***Art.23 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI***

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di inopponibilità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committenza a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del Codice.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, gli Ordinativi di fornitura e il presente Accordo quadro.

#### ***Art. 24 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE***

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'AdSP-MTMI che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

#### ***Art. 25 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI***

1. Il presente Accordo quadro viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.
2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'Accordo quadro ed agli Ordinativi di Fornitura, ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committenza.

#### **Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione dell'Accordo quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e Regolamento GDPR 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. La Committenza, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura.
3. I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte della Committenza esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo quadro, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e Regolamento GDPR 2016/679.
4. Il titolare, nonché Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione ed Attività Esterne.

#### **Art. 27 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti.

#### **Art. 28 – FORO COMPETENTE**

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Committenza è competente, in via esclusiva, il Foro di Palmi.

Il presente atto consta di n. XX facciate complete e n. righe della ventinovesima facciata.

Per IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per l'AdSP-MTMI

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate

***Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo quadro ai sensi e per gli effetti di cui  
all'articolo 1341 del codice civile.***